



Sant'Anna

Scuola Universitaria Superiore Pisa

MODULO POST- INCARICO reso nella forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni)

La sottoscritta Maria Franzini nata a Pisa il 23/02/1978,
in qualità membro della Commissione per la selezione degli/Ile Allievi/e Ordinari/e, Concorso bandito dalla
Scuola Superiore Sant'Anna (nel seguito Scuola) a livello nazionale per l'anno accademico 2022/2023, dopo
aver **preso visione dei nominativi dei candidati ammessi** al Concorso

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del Testo
Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
[barrare una delle seguenti ipotesi]

CON RIFERIMENTO AI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO

- ☒ che NON sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.;
- ☐ che sussistono i seguenti rapporti [specificare i nominativi del/i candidato/i e l'indicazione della tipologia
di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere]:

La dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 dello
stesso D.P.R. ed è sottoscritta:

- ☐ in presenza di un dipendente della Scuola;

oppure

- ☒ inviata **unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità.**

[Luogo e data] Pisa, 25/07/2022

Firma Maria Franzini



MODULO POST- INCARICO reso nella forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni)

Gentile Commissario,

secondo la giurisprudenza amministrativa, ai Commissari di concorsi si applicano le ipotesi di ASTENSIONE DEL GIUDICE di cui all'art. 51 c.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche:

[Art.51 c.p.c. - Astensione del giudice.](#)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione¹, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Riassumendo: sussiste una causa di incompatibilità tra **Commissario e candidato** con conseguente obbligo di astensione nei casi di:

RAPPORTI DI PARENTELA (considerando anche il coniuge)

RAPPORTI PERSONALI in particolare ECONOMICI



Le suddette ipotesi sono considerate, dalla giurisprudenza stessa, come TASSATIVE (quindi non estensibili)². Tuttavia, affinché i rapporti assumano rilievo ai fini dell'astensione, occorre che vi sia una **COMUNIONE DI INTERESSI ECONOMICI O DI VITA DI PARTICOLARE INTENSITA'**.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione osserva, alla luce della giurisprudenza, che «*ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una Commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della SISTEMATICITA', STABILITA', CONTINUITA', tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale*»³.

Al fine di consentire alla Scuola di effettuare un controllo, presa visione dei NOMINATIVI DEGLI ALTRI COMMISSARI E DELL'ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO, La preghiamo di dichiarare con il presente modulo, l'insussistenza di **situazioni di incompatibilità** con i **candidati**, ai sensi dell'art. 51 c.p.c. oppure, di indicare la tipologia di **eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi** o in essere con i candidati.

¹ Parenti di primo grado {figli e genitori – linea retta}, di secondo grado {fratelli e sorelle – linea collaterale; nipoti e nonni – linea retta}, di terzo grado {nipote e zio – linea collaterale; bisnipote e bisnonno – linea retta}, quarto grado {cugini – linea collaterale}; Affini di primo grado {suocero e genero, suocera e nuora}, di secondo grado {marito e fratello della moglie, moglie e sorella del marito}, di terzo grado {zio del marito, zia della moglie}, di quarto grado {cugino del marito/moglie}

² Consiglio di Stato sez. III, 28/04/2016 n. 1628

³ Delibera ANAC n. 209 del 01/03/2017